

# ACCADEMIA DEI RIUNITI

## STATUTO SOCIALE

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 17 gennaio 2015 e dalla Regione Toscana il 7 aprile 2015*

### TITOLO I

#### **SCOPO, SEDE, SOCI E PATRIMONIO**

##### *- Art. 1 -*

L'Accademia dei Riuniti, istituita in virtù di motu proprio Granducale del 3 maggio 1820 e rinnovata con riunione degli Accademici palchisti in seguito alle deliberazioni univoche dell'Accademia del 12 settembre 1919 e dell'assemblea dei palchisti del 18 successivo, non ha scopo di lucro e si propone di provvedere al mantenimento, all'agibilità ed alla gestione del teatro Persio Flacco, al fine di offrire alla città di Volterra una sede prestigiosa per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative e comunque di pubblica utilità, organizzate dall'Accademia o da altri soggetti, e dirette o comunque utili alla promozione dell'immagine della città di Volterra ed al progresso sociale e culturale della cittadinanza.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Accademia potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni culturali, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L'Accademia potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici e adottare tutte le misure utili al raggiungimento dello scopo sociale.

##### *- Art. 2 -*

Lo stemma della Accademia è rappresentato da un campo celeste su cui è posto un fascio di sottilissime verghe di legno legate strettamente insieme da un lungo nastro di seta ricamato in oro; il fascio è attraversato da due trombe e sormontato da un organetto pastorale. Sotto l'arma leggesi il motto "VIS UNITA FORTIOR" e sopra la fascia che lo circonda il nome "RIUNITI".

##### *- Art. 3 -*

L'Accademia ha sede in Volterra, in via dei Sarti n. 37.

##### *- Art. 4 -*

I soci prendono il nome di Accademici. Essi si dividono in Accademici Fondatori e Accademici Ordinari.

Sono Accademici Fondatori i soci ex titolari di porzione o azione accademica, nonché gli ex proprietari di palchi, in ragione di uno per palco.

Sono Accademici Ordinari coloro che verranno nominati dalla Assemblea su proposta del Seggio, scelti di preferenza fra le persone più rappresentative nel campo sociale, artistico e culturale.

Non possono far parte dell'Accademia e perdono il titolo di Accademici coloro che hanno riportato condanne penali per delitto non colposo, gli interdetti e coloro che sono stati privati dei diritti civili.

L'erede legittimo di primo grado del Socio Fondatore può chiedere al Seggio la sua ammissione all'Accademia.

La richiesta deve pervenire al Seggio entro un anno dal decesso del Socio Fondatore.

Se più sono gli eredi legittimi la qualifica di Socio Fondatore spetterà, in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione, ad uno solo di essi per ogni palco essendo la qualifica indivisibile. In caso di disaccordo fra gli eredi legittimi di 1<sup>a</sup> grado il Seggio ammetterà all'Accademia l'erede più anziano di età.

- Art. 5 -

I mezzi di cui dispone l'Accademia per il raggiungimento dello scopo sociale sono costituiti:

- a) dal patrimonio dell'Accademia;
- b) dal contributo annuo degli Associati;
- c) dagli utili eventualmente derivanti dall'esercizio;
- d) dai beni provenienti da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, organi dello Stato, Enti o Associazioni, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero per atti di liberalità.

- Art. 6 -

L'Accademia è proprietaria dello stabile del teatro Persio Flacco e dei mobili, capitale e ogni altro bene formante il patrimonio sociale.

Per quanto riguarda i palchi esistenti nel teatro, in numero di ottanta, tre di questi sono di proprietà di Enti, tutti gli altri sono di proprietà dell'Accademia.

A ciascuno degli ex proprietari del palco donato è riservato l'uso dello stesso, per un periodo massimo di 50 anni, decorrenti dalla data di donazione.

Tale diritto cessa con la rinuncia o il decesso del titolare. Nel caso in cui gli aventi diritto fossero più di uno essi sono obbligati a nominare un rappresentante comune al quale viene attribuito un solo diritto di voto nelle assemblee; a lui l'Accademia farà riferimento anche per la gestione e l'uso del palco in occasione degli spettacoli.

In caso di mancata nomina da parte degli ex proprietari entro i termini loro assegnati dal Seggio Accademico vi provvederà quest'ultimo.

Nell'ambito dell'esercizio del diritto personale di uso del palco da parte dell'avente diritto resta precisato che lo stesso potrà servirsi del palco nei limiti e con le modalità sopra stabilite, non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per parenti ed amici.

La Commissione di gestione, o il Direttore Artistico, comunicherà ai titolari di diritto di uso dei palchi la programmazione periodica delle rappresentazioni che si terranno nel Teatro con la richiesta di far conoscere all'Accademia se intendono o meno di avvalersi del diritto d'uso. Nel caso in cui la Commissione, o il Direttore Artistico, non abbia avuto alcuna comunicazione fino a 10 (dieci) giorni precedenti ogni evento il palco sarà considerato a tutti gli effetti a disposizione dell'Accademia.

Peraltro, nell'ipotesi di una rappresentazione straordinaria o comunque non inserita nella programmazione ha valore di comunicazione la relativa pubblicità.

- Art. 7 -

Gli Accademici sono tenuti a pagare annualmente, entro il 30 aprile, un contributo che sarà ogni anno stabilito dal Seggio.

L'Accademico moroso che, dopo essere stato sollecitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non provvede al pagamento del contributo dovuto, sarà sospeso dall'esercizio dei diritti spettantegli sin quando non avrà saldato il debito verso l'Accademia, gravato dai relativi interessi.

Trascorsi due anni di morosità, l'Accademico, viene dichiarato decaduto dal Seggio. L'escluso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale gli deve essere comunicato il provvedimento di esclusione, potrà proporre reclamo scritto all'Assemblea la quale lo esaminerà nella prima riunione utile.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

#### **- Art. 8 -**

Sono organi dell'Accademia:

- *l'Assemblea dei Soci*
- *il Seggio*
- *il Presidente*
- *il Collegio dei revisori dei conti.*

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **- Art. 9 -**

L'Assemblea, composta dalla generalità degli Accademici, è competente a deliberare su:

- a) elezioni a cariche sociali;
- b) bilanci preventivi e conti consuntivi;
- c) acquisti, vendite ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio dell'Accademia per un limite di valore che sarà deciso dalla stessa Assemblea in sede di nomina del Seggio e rimarrà valido per tutta la durata in carica dell'Organo;
- d) modifiche statutarie;
- e) provvedimenti riguardanti l'ingresso di nuovi soci, nonché provvedimenti che comportino qualsiasi sanzione verso Accademici per inosservanza del presente Statuto;
- f) mozioni di indirizzo vincolanti per il Seggio.

#### **- Art. 10 -**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Seggio, ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente, assistito dal Segretario del Seggio.

#### **- Art. 11 -**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, entro il 31 maggio di ogni anno, nella sede dell'Accademia in Volterra, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio sociale che si chiude al 30 aprile di ogni anno e del bilancio preventivo ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Seggio ne ravvisino la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo 1/10 degli Accademici.

**- Art. 12 -**

La convocazione è fatta a mezzo posta, anche elettronica, da inviare all'indirizzo risultante dai registri dell'Accademia almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data di una seconda convocazione.

**- Art. 13 -**

Per la validità delle deliberazioni assembleari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, I e III comma del Codice Civile.

Per la modifica dello Statuto dell'Accademia occorre comunque almeno la presenza della metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni, salvo quelle concernenti le cariche sociali e le persone che sono fatte a scrutinio segreto, avvengono per alzata di mano o per appello nominale secondo quanto preventivamente stabilito dall'Assemblea. Tuttavia un decimo dei soci presenti in Assemblea potrà in ogni caso chiedere che le votazioni vengano effettuate a scrutinio segreto.

Ciascun Socio ha un solo voto e può farsi rappresentare delegando per iscritto un altro Socio. Ogni Socio può ricevere un massimo di due deleghe. Il Presidente cura, prima dell'inizio della Assemblea, la verifica della validità delle deleghe conferite.

**SEGGIO**

**- Art. 14 -**

L'Accademia è amministrata da un Seggio composto da nove membri, di cui 6 (sei) eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti:

- 2 (due) tra i Soci Fondatori
- 4 (quattro) tra i Soci Ordinari

e 3 (tre) membri nominati tra i Soci dell'Accademia così designati:

- 1 (uno) dal Comune di Volterra
- 1 (uno) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
- 1 (uno) dalla Provincia di Pisa

Tutti i membri del Seggio durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

L'Assemblea dei Soci è unica e indivisibile anche se i membri del Seggio saranno scelti tra le due liste (soci Fondatori e Soci Ordinari)

Il Seggio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In deroga al comma precedente ed in caso di necessità, il Segretario potrà essere nominato senza diritto di voto tra i non eletti del Seggio o anche fuori degli Accademici.

Le cariche sono personali e non è ammessa la rappresentanza o la delega.

Per l'elezione dei membri del Seggio ciascun socio può esprimere un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) del numero dei membri da eleggere.

**- Art. 15 -**

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro del Seggio si dovrà procedere alla sostituzione entro sessanta giorni con la nomina del primo dei non eletti dalle liste dei soci fondatori od ordinari a seconda se trattasi, rispettivamente, di socio fondatore o socio ordinario.

Se trattasi di socio designato da uno degli enti rappresentati nello stesso termine si dovrà procedere alla richiesta di designazione di nuovo socio ed alla sua nomina con il medesimo procedimento.

In caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età.

**- Art. 16 -**

Il Seggio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, sia nella Sede dell'Accademia che altrove, purché nel comune di Volterra, almeno una volta ogni due mesi..

Altre riunioni potranno essere convocate qualora se ne presenti la necessità e comunque quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

**- Art. 17 -**

La convocazione del Seggio deve essere effettuata a mezzo posta, anche elettronica, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione a ciascun componente ed a tutti i Revisori dei Conti.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, o posta elettronica, da inviare almeno due giorni prima della data di riunione.

Sono comunque valide le riunioni cui abbiano preso parte tutti i componenti del Seggio ed i Revisori effettivi in carica.

**- Art. 18 -**

Le riunioni del Seggio sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Membro Anziano, intendendo per Membro Anziano, il componente del Seggio più anziano di età.

Salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per la validità delle riunioni del Seggio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Seggio sono prese a maggioranza dei presenti e sono riportate nel verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario.

Il membro del Seggio che, senza giustificato motivo, non interverrà a tre sedute consecutive, decadrà dalla carica e verrà sostituito secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto.

**- Art. 19 -**

Il Seggio esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia ed ha il potere di compiere comunque tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Accademia, salvo quelli che non siano espressamente riservati ad altri organi sociali contemplati nel presente statuto, nel rispetto dei limiti di bilancio.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Seggio:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fino ad un per un limite di valore che sarà deciso dalla stessa Assemblea in sede di nomina del Seggio e rimarrà valido per tutta la durata in carica dell'Organo;

- b) redige il testo del Regolamento dell'uso del Teatro e delle sue successive modifiche;
- c) nomina il Direttore Artistico o la Commissione di Gestione per l'attività teatrale e cinematografica, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto;
- d) predispone le deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Assemblea, ivi comprese quelle relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- e) provvede alla eventuale assunzione del personale ed alla gestione dei relativi rapporti di lavoro, in conformità alle norme vigenti;
- f) ha il dovere di dare attuazione alle mozioni di indirizzo approvate a termini di statuto dall'Assemblea.

### **PRESIDENTE e SEGRETARIO**

#### - Art. 20 -

Il Presidente del Seggio ha la rappresentanza legale dell'Accademia ed esercita i poteri che gli vengono delegati dallo stesso Seggio nonché quelli che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Seggio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Può adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Seggio ad eccezione delle proposte di bilancio e del conto consuntivo. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Seggio nella prima riunione successiva, da convocarsi, a cura del Presidente, entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di assenza od impedimento del medesimo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Membro Anziano.

Il Segretario:

- compila e trasmette gli inviti per le adunanze del Seggio e delle Assemblee;
- redige i relativi verbali che firma insieme al Presidente;
- segue – unitamente al Presidente - che vengano attuate le deliberazioni del Seggio e dell'Assemblea;
- provvede alla corrispondenza;
- prepara con il Presidente, bilanci preventivi e consuntivi;
- tiene nota di tutti gli spettacoli dati in teatro e di tutte le notizie che siano interessanti per la memoria dell'Accademia;
- segue che sia provveduto alla denuncia dei redditi.
- tiene l'inventario dei mobili e dei materiali diversi;
- rilascia quietanze liberatorie per tutte le riscossioni fatte per conto della Accademia.

## **DIRETTORE ARTISTICO e COMMISSIONE DI GESTIONE**

### **- Art. 21 -**

Il Seggio nomina, anche al di fuori degli Accademici, il Direttore Artistico, persona con competenze specifiche nel campo del teatro, della musica e della cultura.

In alternativa al Direttore Artistico, il Seggio può nominare la Commissione di Gestione individuandone il Presidente.

La Commissione è composta da tre membri.

Il Direttore Artistico e la Commissione di Gestione durano in carica quattro anni, salvo revoca, e comunque non oltre la durata del Seggio che li ha nominati.

Il Direttore Artistico o il Presidente della Commissione di Gestione hanno diritto di partecipare alle riunioni del Seggio.

### **- Art. 22 -**

Il Direttore Artistico o la Commissione di gestione:

- a) si occupano della organizzazione teatrale, musicale e cinematografica, predisponendone un programma annuale, nonché delle altre manifestazioni da tenersi nel Teatro, ed operano nell'ambito delle competenze derivanti loro dal presente statuto, nonché dall'atto di nomina del Seggio;
- b) riferiscono periodicamente al Seggio sull'andamento della programmazione proponendo l'adozione delle misure ritenute opportune;
- c) dirigono l'opera del personale di sorveglianza e di custodia e provvedono alla vigilanza ed alla direzione dell'attività del personale addetto alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni che si tengono all'interno del teatro.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **- Art. 23 -**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due eletti dall'Assemblea ed uno nominato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra tra i soci della Accademia.

Essi durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio svolge le funzioni, in quanto compatibili, previste dal Codice Civile per l'organo di controllo delle società di capitali.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Seggio.

### **TITOLO III**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

**- Art. 24 -**

L'Accademia non ha limiti di durata.

In caso di estinzione dell'Accademia, i beni residui, esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altri Enti che svolgono iniziative a carattere sociale, artistico e culturale nella città di Volterra.

**- Art. 25 -**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile sulle Associazioni.

**- Art 26 -**

Le modifiche apportate allo Statuto entreranno in vigore al momento della scadenza degli Organi dell'Accademia attualmente in carica.